



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IL GIUDICE DELLE PENSIONI

Dott.ssa Sabrina Facciorusso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 224/2024

sul ricorso in materia di pensioni n. 23910 del registro di Segreteria, proposto da
M. P., nato a omissis il omissis, CF omissis, residente in omissis (omissis), Via
omissis, omissis, rappresentato e difeso – come da procura in atti - dall'Avv.
Bernardo Marasco presso il quale ha eletto domicilio digitale al recapito PEC
bernardo.marasco@avvlamezia.legalmail.it oppure al numero di fax 0968.29170.

ricorrente

contro

- l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo
Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso, dall'Avv. Maria Teresa Pugliano e
dall'Avv. Caterina Battaglia, elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via
Tommaso Campanella, presso la sede Avvocatura Inps (pec:
avv.mariateresa.pugliano@postacert.inps.gov.it/avv.caterin.battaglia@postacert
.inps.gov.it)

resistente

FATTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente M. P., già

Assistente Capo coordinatore del Corpo di Polizia Penitenziaria dal 22 gennaio 1993 (in quiescenza dal 8 febbraio 2019), ha chiesto a questa Corte di “*riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente alla riqualificazione ed al pagamento del trattamento pensionistico in virtù di quanto al decreto n. 12 emesso in data 30 marzo 2020, su domanda del ricorrente, il Ministero di Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in persona del Direttore Generale del personale e delle risorse, di cui alla legge 539 del 1950, nonché ulteriormente il ricalcolo, la riliquidazione ed il pagamento dell’attribuzione dell’aliquota di rendimento di cui all’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092*”. Il tutto con rivalutazione e interessi nonché condanna alle spese da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.

1.1. Più in dettaglio, il M. ha rappresentato che con decreto n. 12 emesso in data 30 marzo 2020, su domanda del ricorrente, il Ministero di Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in persona del Direttore Generale del personale e delle risorse ha concesso il beneficio richiesto di cui alla legge 539 del 1950 decretando “*a far data dal 15.5.2014, l’incremento stipendiale annuo lordo di euro 240,70 per 12 mensilità (più rateo 13°), calcolato nella misura percentuale 1,25% sullo stipendio tabellare in godimento alla data del 26 novembre 2009: Parametro 111,50 Stipendio Annuo Tabellare Lordo 19.256,05*”. Tuttavia - rappresenta il ricorrente – detto decreto sarebbe rimasto inadempito: in data 7.1.2021, difatti, l’INPS avrebbe comunicato tramite e-mail di non aver ancora ricevuto un aggiornamento rispetto alla posizione assicurativa da parte del Ministero della Giustizia per poter riliquidare il trattamento in questione.

1.2 In aggiunta a quanto *supra*, e a titolo di ulteriore domanda, il M. ha affermato di avere diritto alla riliquidazione ed al pagamento dell’attribuzione dell’aliquota di rendimento di cui all’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29

dicembre 1973, n. 1092, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme arretrate.

2. L’Inps si è costituita in giudizio in data 27 maggio 2024.

2.1. Quanto alla prima domanda, ossia alla richiesta di riliquidazione della pensione in virtù del decreto del Ministero di Giustizia n. 12 del 30 marzo 2020, concessorio del beneficio di cui alla legge 539 del 1950, l’Istituto ha precisato che la pensione diretta ordinaria per dispensa dal servizio dal 08.02.2019, per un importo annuo lordo pari ad € 14.652,05, attribuita con determinazione n. CZ012019908975 del 06.06.2019, è sì stata riliquidata (con determinazione n. CZ012022948296 del 11.05.2022) ma ad importo pensionistico invariato in quanto, nonostante il Ministero della Giustizia avesse notificato con pec del 09.04.2021 l’aggiornamento telematico della posizione assicurativa in applicazione della legge 15 luglio 1950, n. 539, i flussi telematici di trasmissione sarebbero pervenuti il 22.02.2021 sull’applicativo Passweb e non già sull’applicativo “S7” con cui era stata liquidata la pensione, e pertanto, non sarebbero risultati utilizzabili ai fini della riliquidazione della provvidenza. Il citato Ministero avrebbe invece provveduto all’invio corretto dei flussi, tramite il corretto applicativo di riferimento, soltanto in data 7 maggio 2024; pertanto, soltanto dopo tale data, si sarebbe potuto sviluppare il nuovo Foglio di calcolo sulla base del quale avrebbe potuto essere nuovamente riliquidata la pensione. Ha affermato che gli importi spettanti sarebbero stati posti in pagamento con il rateo di Agosto 2024.

2.2. Quanto alla seconda domanda, relativa al preteso diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico previo riconoscimento dei benefici di cui all’art. 54, comma 1, del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092, l’Inps –

richiamata la legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'art.1, c.101 - ha precisato che

tale disposizione non può ritenersi retroattiva, con la conseguenza che, fermo il

ricalcolo, ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico

in argomento vengono corrisposti i ratei di pensione maturati dalla data di entrata

in vigore della disposizione in esame (1° gennaio 2022), senza diritto alla

corresponsione degli arretrati. Sicché, come da indicazioni contenute nella

circolare Inps n. 44/2022, per le quote retributive delle pensioni miste spettanti

agli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile l'aliquota di

rendimento del 2,44% di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 troverebbe

applicazione soltanto a far data dal 1° gennaio 2022.

Tanto premesso, ha precisato che nel caso di specie con determinazione n.

CZ012023956587 del 04.04.2023 e lotto di lavorazione con medesima data, la

pensione dell'odierno ricorrente - diretta ordinaria per dispensa dal servizio dal

08.02.2019, per un importo annuo lordo pari ad € 14.652,05 – sarebbe già stata

riliquidata, in applicazione dell'art. 54 dPR n. 1092/73 e della circolare INPS n.

44 del 23.03.2022, con corresponsione degli arretrati dal 01/2022, come

risulterebbe dal nuovo importo pensionistico, nonché dalla modifica delle

aliquote di rendimento relative alle rispettive quote.

Ha quindi chiesto che questa domanda venga respinta per carenza di interesse ad

agire, trattandosi di pretesa soddisfatta ben prima della notifica del ricorso

introduttivo del presente giudizio (2/2/2024).

3. All'udienza del 13 giugno 2024 per parte ricorrente è comparso l'avv. Bernardo

Marasco, mentre per l'Inps è comparsa l'avv. Caterina Battaglia.

L'avv. Bernardo Marasco in relazione al primo punto del ricorso relativo alla

richiesta di riliquidazione in applicazione dell'art. 54, ha preso atto della

liquidazione dell'INPS di cui il ricorrente non si era avveduto, non avendo l'INPS dato risposta alla sua richiesta a mezzo pec. In merito, invece, alla seconda richiesta relativa agli incrementi stipendiali, atteso che la liquidazione sarebbe stata effettuata con il rateo di agosto, ha chiesto un breve differimento al fine di verificarne l'effettivo accredito. L'Avv. Battaglia si è associata alla richiesta di differimento.

Il Giudice, pertanto, con ordinanza dettata a verbale d'udienza, ha rinviato la trattazione del giudizio all'udienza del 17 ottobre 2024.

4. All'udienza del 17 ottobre 2024 per parte ricorrente è comparsa l'Avv. Rosa Lacava per delega dell'Avv. Bernardo Marasco, mentre per l'Inps è comparsa l'Avv. Caterina Battaglia.

L'Avv. Lacava ha chiesto la cessazione della materia del contendere chiedendo la condanna dell'Inps alle spese di lite. L'Avv. Battaglia si è invece riportata alle proprie memorie, precisando che il tardivo riconoscimento del beneficio *ex* DM n. 12 del 30 marzo 2020 non è dipeso dall'Istituto bensì dal Ministero della Giustizia.

In assenza di repliche la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il presente giudizio consta di due distinte e autonome domande: **(i)** l'una, concernente la riliquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente applicando i criteri di cui all'art.1, c.101 l. n. 234/2021 e all'art. 54 dPR 29 dicembre 1973, n. 1092; **(ii)** l'altra che invece riguarda la riliquidazione della pensione in virtù del decreto del Ministero di Giustizia n. 12 del 30 marzo 2020, concessorio del beneficio di cui alla legge 539 del 1950.

1.1. Per quel che concerne la domanda *sub* **(i)**, l'Inps ha chiarito e provato di avere

già provveduto e persino in data anteriore alla notifica del ricorso. Inoltre, per espressa ammissione del ricorrente il bene della vita anelato con la domanda di riliquidazione è in realtà stato conseguito in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, il quale- *in parte qua* – è sicuramente carente di interesse *ab origine*. Sicché per questa parte la domanda è inammissibile per carenza originaria di interesse ad agire.

1.2. Quanto invece alla domanda *sub (ii)*, l’Inps ha provato di avervi adempiuto nelle more del giudizio, depositandone prova in data 24 settembre 2024, sicché può dirsi cessata la materia del contendere.

Ora, deve osservarsi che la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal Giudice quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, ossia l’interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Corte dei Conti Sicilia Sez. giurisdiz., 13/03/2018, n. 210).

Nella specie parte ricorrente ha espressamente affermato di aver conseguito il bene della vita per cui ha adito il presente giudizio, sicché la materia del contendere può indubbiamente dirsi cessata.

2. Quanto alle spese, deve darsi atto che si verte in un’ipotesi di soccombenza reciproca: il ricorrente, infatti, è rimasto soccombente quanto alla domanda di riliquidazione *ex art.1 c.101 l. n. 234/2021 e art. 54 dPR 29 dicembre 1973*; mentre l’Inps verte in un’ipotesi di soccombenza virtuale con riferimento all’altra domanda, ancorché la tardiva riliquidazione non sia stata determinata da una inefficienza procedimentale dell’Istituto previdenziale, bensì del DAP presso il

Ministero della Giustizia.

Tanto premesso, vista la reciproca soccombenza, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando

- dichiara inammissibile per carenza di interesse ad agire la domanda di riliquidazione della pensione ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 c.101 l. n. 234/2021 e art. 54 dPR 29 dicembre 1973 n. 1092

- dichiara cessata la materia del contendere per quel che riguarda la domanda di riliquidazione della pensione in virtù del decreto del Ministero di Giustizia n. 12 del 30 marzo 2020, concessorio del beneficio di cui alla legge n. 539/1950

- compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2024.

IL GIUDICE

Dott.ssa Sabrina Facciorusso

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 17/10/2024

La responsabile della segreteria giudizi pensionistici

dott.ssa Francesca Deni

f.to digitalmente